

STATUTO

Denominazione - Sede-Durata

Art. 1

E' costituita l'Associazione "Magia Verde organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in sigla **Magia Verde ONLUS**.

Art. 2

La sede dell'Associazione è a Pistoia, Via di Arcigliano 1/E; viene costituita una sede periferica in Shiva Parya Ashram Five Falls by Pass Road 12, Elanji, post box N. 29, Shencottai 627809 Tamil Nadu, India. Ambedue le sedi potranno essere trasferite per semplice decisione del Consiglio Direttivo, il quale potrà anche deliberare l'istituzione di sedi periferiche in Italia e/o all'estero.

Art. 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

Principi fondanti e scopo dell'Associazione

Art. 4

Principio fondante dell'Associazione è:

- a) Il riconoscimento del diritto di ogni individuo, senza distinzione di razza, appartenenza etnica, sesso, età, lingua, religione e fede politica, al pieno soddisfacimento dei propri bisogni alimentari, di salute, di educazione, di pace, di giustizia ed in generale al pieno rispetto delle libertà fondamentali dell'uomo, considerati come fattori indispensabili al pieno sviluppo della propria personalità secondo le convinzioni della propria coscienza, in un'ottica di solidarietà, convivenza pacifica, uguaglianza e fratellanza tra singoli individui e tra popoli.
- b) Il rispetto per ogni forma del creato, sia essa vivente od inanimata, nella convinzione della fondamentale unità che sottende vita, spirito e materia, e della necessità di rendere le attività umane compatibili con l'effettiva conservazione per le generazioni future delle montagne, delle acque, dei cieli, delle piante, degli animali.
- c) Il rispetto e l'apprezzamento per le tradizioni culturali dei popoli, considerate fonti di inestimabile saggezza che è necessario preservare, stimolare e dare a conoscere, per favorire l'affermazione di un pieno rispetto delle diversità.
- d) Il dovere morale per coloro che sono nati in società economicamente più sviluppate di farsi carico dei bisogni dei popoli più poveri, e prioritariamente dei settori più deboli, quali donne, bambini, anziani, omosessuali, emarginati sociali e portatori di handicap.
- e) Il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione morale, sociale, economica e politica dei singoli individui, comunità, popoli e nazioni.

Art. 5

Nello spirito dei principi fondanti di cui all'art. 4, l'Associazione ha per finalità esclusiva l'esercizio dell'attività di beneficenza, di istruzione, di formazione, di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, nei confronti di soggetti svantaggiati, in particolare appartenenti a collettività estere di paesi in via di sviluppo (PVS), proponendosi di contribuire ad uno sviluppo

armonico, integrato, sostenibile ed ecocompatibile delle Comunità con le quali interagisce, attraverso la realizzazione, in Italia e nei paesi delle Comunità stesse, di tutte quelle iniziative, consentite dalle vigenti normative, ritenute opportune e congruenti al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art. 6

E' assolutamente fatto divieto per l'associazione di svolgere attività diverse da quella sopraindicata ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Art. 7

L'Associazione esercita la propria azione senza scopi di lucro. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. Gli utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati solo ed esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, nella misura e nei modi che saranno approvati anno per anno dall'Assemblea degli Associati.

Art. 8

L'Associazione ed i suoi Associati s'impegnano a:

- a) Escludere dalle loro attività qualsiasi volontà di imporre ideologie e di promuovere interessi stranieri al Paese in cui operano;
- b) Non imporre alle Comunità con le quali collaborano tecnologie, forme organizzative, servizi e metodi che non corrispondono al reale bisogno e desiderio degli interessati.

Art. 9

Le attività finalizzate al raggiungimento dello scopo dell'Associazione possono essere svolte per conto proprio e/o sulla base di accordi specifici con Enti pubblici o privati, italiani od esteri

Associati

Art. 10

L'adesione all'Associazione in qualità di Associato è aperta a tutte le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti, italiani e stranieri, i quali, condividendo i principi fondanti e lo scopo dell'Associazione, si impegnino con metodo e continuità nello svolgimento delle attività associative in accordo con le modalità previste dallo Statuto.

La partecipazione è a tempo indeterminato salvo non intervenga una causa di esclusione o che l'associato presenti istanza di recesso; è espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 11

Per acquisire lo status di Associato, il soggetto interessato deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale delibera in merito all'accettazione o meno della domanda in concomitanza con la prima seduta, e ne comunica quindi per iscritto l'esito al soggetto interessato.

Art. 12

Ogni Associato è tenuto a versare annualmente entro il 30 aprile la quota associativa approvata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 13

L'associato che desiderasse recedere dall'Associazione, dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Le dimissioni formalizzate dal Consiglio Direttivo avranno effetto a decorrere dalla data di presentazione.

Art. 14

Ogni Associato è tenuto a non svolgere attività che siano in conflitto con gli interessi e le attività dell'Associazione.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'esclusione di un associato dall'Associazione per inadempienza degli impegni assunti o per accertati motivi di incompatibilità, o per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto.

Art. 16

Le comunicazioni scritte tra Organi dell'Associazione ed Associati avverranno di preferenza per via informatica, compatibilmente con la possibilità di accesso del singolo Associato a detti mezzi.

Risorse economiche- Patrimonio- Esercizio finanziario

Art. 17

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- a) dal Fondo di Dotazione istituito alla costituzione dell'associazione;
- b) dalle quote associative degli Associati.
- c) dai versamenti volontari di Associati e sostenitori.
- d) da contributi dello Stato, di Pubbliche Amministrazioni, di Enti locali, Istituti di Credito e da Enti in genere pubblici e privati.
- e) da contributi di Organismi internazionali e di Istituzioni estere.
- f) da sovvenzioni, donazioni o lasciti testamentari di terzi, nazionali ed esteri.
- g) da ogni altra risorsa consentita dalla normativa in materia di Onlus.

Art. 18

L'esercizio finanziario avrà inizio il 01 gennaio di ciascun anno e terminerà il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo redigerà annualmente il rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 19

L'associazione si impegna a garantire ai sostenitori e donatori che l'uso delle risorse da loro messe a disposizione sarà finalizzato allo scopo per cui la donazione viene fatta.

Agli associati, sostenitori e donatori vengono garantiti il diritto alla informazione, alla trasparenza ed alla riservatezza sull'uso dei loro dati personali.

Organi

Art. 20

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli Associati
- b) Il Presidente
- c) Il Consiglio Direttivo
- d) Il Collegio dei Revisori
- e)

L'Assemblea degli Associati

Art. 21

L'Assemblea Generale degli Associati è l'organo deliberante e sovrano dell'Associazione. Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente, mediante comunicazione scritta od informatica, inviata almeno 15 giorni prima della riunione, in cui deve essere specificato luogo, giorno, ora ed ordine del giorno della seduta, in prima ed in seconda convocazione.

Art. 22

Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Consiglio Direttivo su propria decisione o su richiesta di almeno un terzo degli Associati.

Art. 23

Partecipano all'Assemblea ed hanno diritto di voto, tutti gli Associati maggiori di età in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni Associato dispone di un voto in Assemblea, l'Associato assente può dare mandato scritto ad un altro Associato per rappresentarlo; ogni associato non può detenere più di tre deleghe.

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo anteriore, gli Associati residenti all'Estero, od impossibilitati a partecipare all'Assemblea possono comunque esprimere il proprio voto per via informatica, per spedizione postale o fax, purché esso avvenga anteriormente o simultaneamente allo svolgimento della riunione, nel qual caso è considerato valido al fine del computo dei presenti.

Art. 24

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza semplice degli Associati, in seconda convocazione con la presenza di qualunque numero di Associati.

L'Assemblea regolarmente costituita nomina un Presidente ed un Segretario per la conduzione e la verbalizzazione dei lavori assembleari.

Tutte le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo quelle relative a modifiche dello Statuto ed allo scioglimento dell'Associazione che dovranno essere adottate a maggioranza con la presenza dei tre quarti degli associati.

Art. 25

All'Assemblea degli Associati spettano i seguenti compiti:

- a) approvare il bilancio annuo consuntivo e preventivo;
- b) deliberare sulle linee di intervento proposte dalla relazione programmatica presentata dal Consiglio Direttivo o da qualsiasi proposta presentata dagli Associati;
- c) procedere all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, e dei componenti del Collegio Sindacale;
- d) approvare le modifiche statutarie;
- e) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- f) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente

Art. 26

Il Presidente dell'Associazione è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, e dura in carica tre anni.

Il Presidente nomina all'interno del Consiglio Direttivo un Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

Art. 27

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea degli Associati, conferisce deleghe e procure generali e speciali.

Al presidente competeranno inoltre gli eventuali altri poteri che l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo potranno conferirgli.

Il Consiglio Direttivo

Art. 28

Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità del buon andamento dell'Associazione e della sua conduzione secondo le linee stabilite dall'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti fino ad un massimo di sette Consiglieri eletti dall'Assemblea tra gli associati, e dura in carica tre anni.

Art. 29

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e tutte le volte che ne faccia richiesta il Presidente od uno dei Consiglieri.

Art. 30

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza, in caso di parità al presidente viene riconosciuto il voto doppio.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea degli Associati.

In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) dirigere l'Associazione stabilendone le linee organizzative ed i programmi in relazione ai propri scopi statutarie;
- b) rendere operativi gli indirizzi strategici approvati dall'Assemblea degli Associati, e predisporre le nuove proposte di intervento da sottoporre all'Assemblea stessa;

- c) determinare il preventivo delle spese necessarie per l'attuazione del programma associativo annuale, e redigere il bilancio economico consuntivo annuale;
- d) proporre all'Assemblea degli Associati la quota associativa annuale;
- e) deliberare in merito all'ammissione e sospensione degli Associati secondo le norme degli art. 9 e 13 del presente Statuto;
- f) amministrare le risorse economiche dell'Associazione;
- g) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere, designandone i rappresentanti.
- h) Eleggere il presidente fra i suoi componenti

Art. 31

Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei suoi poteri ed affidare incarichi ad associati od a terzi, specificandone il mandato ed i compiti.

Il Collegio dei Revisori

Art. 32

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi eletti, anche tra non Associati, dall'Assemblea degli Associati, la quale nomina pure tra questi il Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali.

Il Collegio dei Revisori dura in carica per tre anni.

Modifica dello Statuto

Art. 33

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea degli Associati valida con la presenza di tre quarti degli associati stessi.

Scioglimento

Art. 34

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato a maggioranza dall'Assemblea degli Associati, valida con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto.

L'Assemblea che determinerà lo scioglimento, nominerà uno o più liquidatori e stabilirà la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo che dovrà avvenire ad altre associazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma generale

Art. 35

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme previste dal Codice Civile e dalle Leggi vigenti in materia.